



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott. Vincenzo Selmi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 29780 del ruolo generale per l'anno 2014 trattenuta in decisione all'udienza del 9.6.2016 e vertente

TRA

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avvocati Guglielmo Burragato ed Andrea Musti ed elettivamente domiciliata lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Virgilio n. 8

RICORRENTE - OPPONENTE

E

INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Faddili ed elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 35 presso la sede dell'INPGI

CONVENUTO OPPOSTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato la società ... conveniva in giudizio l'Inpgi innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4775/2014 in data 6/6/2014 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 59.415,00 oltre spese della fase monitoria ed accessori ulteriori sanzioni a decorrere dal 19/6/2012 e spese della fase monitoria per omesso versamento di contributi (oltre sanzioni) relativamente al periodo da gennaio 2009 a settembre 2012.

Il decreto opposto era stato richiesto ed ottenuto dall'Inpgi sulla base dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 69 /2012, all'esito del quale era stato contestato alla società opponente, per quanto rileva ai fini della presente decisione, l'imponibilità Inpgi dei rapporti lavorativi intercorsi nel periodo precedentemente indicato con i giornalisti pubblicitari L. ... n e ... , rapporti

di lavoro che, contrariamente alla loro formale qualificazione come collaborazione libero professionale, l'Istituto convenuto opposto sosteneva essere qualificabili di fatto come collaborazione coordinata e continuativa.

A fondamento dell'opposizione la società I _____ a contestava la riconducibilità ad un rapporto di collaborazione continuativa dell'attività lavorativa svolta dai predetti giornalisti ribadendo la natura autonoma tout court del rapporto di lavoro da questi instaurato con la società opponente evidenziando in particolare come l'attività dei suddetti giornalisti fosse stata resa al di fuori dei locali aziendali, con mezzi e strumenti esclusivamente propri, senza vincoli in ordine alla realizzazione di un numero fisso di articoli e/o interviste nonché in assenza di coordinamento con i responsabili delle testate (se non con riferimento a singoli servizi concordati volta per volta) e di una remunerazione periodica prestabilita e assicurata.

In subordine, eccepiva la parziale prescrizione del credito ingiunto, con riferimento ai contributi maturati anteriormente al 21/12/2008.

Chiedeva pertanto _____, previo accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria che ne è oggetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L'Inpgi si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.

La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova per testi.

All'odierna udienza la causa, previo deposito di note autorizzate, viene decisa con sentenza contestuale.

L'opposizione risulta infondata.

Non può innanzitutto trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dalla società opponente.

Il termine quinquennale pacificamente applicabile al credito contributivo oggetto di controversia ex art. 3, comma 9, della l. n. 335/1995 risulta infatti essere stato tempestivamente interrotto, relativamente ai contributi oggetto di controversia (relativi al periodo a partire da gennaio 2009) in data 21/12/2012, data in cui, pacificamente, era stato notificato alla società Edisport il verbale di accertamento 69/2012 su cui si fonda il decreto ingiuntivo impugnato (cfr. copia del verbale prodotto come all. 1 del fascicolo di parte Inpgi della fase monitoria. Tale circostanza risulta peraltro pacifica in causa alla stregua delle stesse allegazioni contenute nel ricorso in opposizione).

Risulta infondato anche il motivo di opposizione relativo alla erroneità della quantificazione del rapporto effettuata dall'Inpgi dovendo ritenersi sufficientemente

dimostrato, all'esito della presente fase di opposizione, la riconducibilità ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dell'attività dei quattro giornalisti oggetto di accertamento.

L'imponibilità ai fini previdenziali dei redditi conseguiti a seguito di attività di collaborazione coordinata e continuativa giornalistica è stata introdotta dalla delibera Inpgi 17 del 22/12/2008 la quale nel modificare il Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata (conformandosi a quanto disposto dall'art. 1, comma 80, della l. n. 247 del 24/12/2007 norma che aveva previsto l'onere per l'Inpgi, nel rispetto dell'autonomia istituzionale dell'ente, di approvare apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale in quella della gestione separata di cui al precedente comma 79 e cioè gestione separata Inps quella di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995) aveva introdotto, in particolare all'art. 11, a decorrere dal 1/1/2009, l'obbligo per i committenti di versare mensilmente alla gestione separata dell'ente *"i contributi assicurativi in favore dei giornalisti che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa"*.

La circolare Inpgi 5 del 10/3/2009 faceva riferimento a tale fine al contenuto dell'art. 50, comma 1 bis, lett. c-bis del suddetto dpr nella parte in cui considera come tali i rapporti *"aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente"*.

Ciò premesso ritiene il Tribunale (contrariamente a quanto sostenuto dalla società opponente nel corso della prima udienza del 7.9.2015 e, più diffusamente, in sede di note autorizzate) che la nozione di collaborazione coordinata e continuativa non possa essere, anche ai fini contributivi, che quella individuata in via generale dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità (non dissimile peraltro, a parte quanto si dirà in seguito sulle modalità di corresponsione della retribuzione, a quella prevista ai fini fiscali dall'art. 50 del TUIR) e richiamata, del resto, in via generale (senza alcun riferimento specifico alla normativa fiscale), dal menzionato art. 11 del Regolamento di attuazione Inpgi.

Non può invece attribuirsi di per sé rilievo decisivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opponente, alle modalità di corresponsione dei compensi (e cioè all'essere o meno corrisposti in modo periodico e per importi prestabiliti) aspetto quest'ultima (peraltro menzionata in una semplice circolare esplicativa, la 5/2009, non idonea di per sé a modificare il contenuto del Regolamento di attuazione il quale, all'art. 11, non fa, come già evidenziato, alcun riferimento alla normativa fiscale richiamando la nozione generale di collaborazione coordinata e continuativa) richiamato in una normativa dettata ai fini fiscali (ai fini della individuazione del reddito imponibile a tale fine) e al quale non può, da solo, attribuirsi rilievo decisivo ai fini della qualificazione del rapporto trattandosi di elemento sintomatico che deve comunque essere valutato nel più generale contesto dei rapporti intercorsi tra le parti.

Non potrebbe del resto che reputarsi totalmente irrazionale, con violazione del principio di parità ex art. 3 Cost., attribuire, solo sulla base delle modalità di corresponsione dei compensi, una diversa tutela previdenziale a rapporti di collaborazione egualmente caratterizzati da quei caratteri di personalità e continuità della prestazione e di coordinamento che fanno del lavoratore cd. "parasubordinato" una figura a confine tra lavoro autonomo e subordinato e che il legislatore ha ritenuto meritevole, pur nell'ambito di un rapporto lavoro qualificabile come autonomo, di tutele particolari (essendo ben possibile peraltro che un rapporto di lavoro autonomo "puro" venga retribuito in modo periodico e prestabilito).

Si ritengono pertanto applicabili anche nel presente giudizio i principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'istituto della collaborazione coordinata e continuativa.

Devono in particolare ritenersi riconducibili in tale ambito, purché si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, tutti quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni di "facere" riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo relativamente ai quali sono ravvisabili i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e

sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale (cfr. ad es. Cass. n. 5698 del 19/04/2002 e Cass. n. 3485 del 09/03/2001).

Il requisito della coordinamento fra la prestazione d'opera continuativa e personale del collaboratore autonomo e l'azienda committente deve in particolare ritenersi sussistente quando il collaboratore svolga la sua attività in connessione o collegamento con l'azienda stessa per contribuire al raggiungimento delle finalità di questa. Tale coordinamento dal ravvisato qualora l'attività del collaboratore, in relazione all'inserimento nell'organizzazione aziendale e al collegamento con gli scopi di essa, sia assoggettata ad ingerenze direttive compatibili con l'autonomia professionale; le quali possono peraltro limitarsi all'indicazione del risultato da ottenere, attesa oltretutto la ben difficile compatibilità di direttive di contenuto diverso con la natura professionale dell'attività, restando inoltre escluso che la configurabilità del requisito del coordinamento sia di ostacolo la mancanza di un precedente contratto di clientela o l'unicità dell'incarico conferito al professionista (Cass. n. 96 del 09/01/1996, n. 17540 del 09/12/2002 e n. n. 8598 del 06/05/2004, entrambe emesse con riferimento a collaborazioni autonome rese da avvocato).

La sussistenza di tale requisito può essere desunta anche dal concreto modo di svolgimento del rapporto in un valutazione ex post dalla quale emerga che, pur in mancanza di un accordo preventivo, vi sia stata, in un arco temporale pluriennale, una reiterazione di incarichi professionali non volti solo a perseguire contingenti ed occasionali interessi della committente ma collegati con le finalità perseguite dalla sua organizzazione e riconducibili ad un più ampio rapporto di consulenza con la committente (specificamente in tal senso Cass. n. 10382 del 26/10/1990, sempre con riferimento collaborazione resa da avvocato).

Nel presente caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata nella presente controversia, risulta che i collaboratori menzionati nel verbale ispettivo 69/2012

_____, tutti in possesso pacificamente nel periodo oggetto di controversia della qualifica di giornalista pubblicista, abbiano per l'intero lasso di tempo pluriennale oggetto di controversia, in modo personale e continuativo, redatto articoli per le riviste sportive edita dalla società convenuta (rispettivamente la rivista _____ per _____ e _____).

I testi escussi nel corso del presente giudizio hanno infatti riferito come, pur in assenza di un obbligo di accettazione dell'incarico (che poteva essere proposto tanto dallo stesso

collaboratore che dalla redazione della rivista), i suddetti collaboratori abbiano nel periodo oggetto di controversia redatto in modo continuativo articoli per le menzionate riviste specializzate (riviste a cadenza mensile che di regola recavano, per ogni numero, almeno un pezzo a firma dei suddetti collaboratori) secondo le direttive ricevute (ad esempio in termini di lunghezza del pezzo e data di scadenza della consegna) dal direttore o dal vice direttore di testata venendo pagati a "borderò" e cioè a pezzo con un compenso di entità variabile concordata tra le parti o stabilita dal direttore, entro un range predeterminato dipendente dalla lunghezza del pezzo e dalla sua qualità (con riferimento a _____)..." Confermo la dichiarazione a mia firma come allegati della comparsa di costituzione dell'Inpgi mi viene mostrata. Sono in grado di riferire sull'attività dei signori _____ e _____ i quali facevano riferimento a me...In particolare _____ parlavano con me dei possibili argomenti di articoli giornalistici nel senso che potevo essere sia io che loro a produrre e poi se ne parlava. Successivamente ero io a proporre il possibile articolo nelle riunioni di redazione ed eventualmente, nel caso di approvazione, veniva conferito l'incarico. Non credo che _____ fossero obbligati ad accettare l'incarico di scrivere un determinato pezzo anche se non ricordo se sia mai capitato che si siano materialmente rifiutati... Con specifico riferimento al periodo da gennaio 2009 a settembre 2012 non sono in grado di riferire in ordine al numero di pezzi redatti da _____ . Posso solo dire che il numero variava mese per mese...La rivista aveva una periodicità mensile. Credo che per ogni numero, nel periodo precedentemente menzionato, vi fosse un articolo dei signori _____ e _____ Non sono però in grado di affermarlo con certezza. Quando veniva conferito l'incarico di scrivere l'articolo ai signori _____ e _____ venivano anche dare indicazioni sulla sua lunghezza (ad esempio una pagina o due pagine)..." ; _____ (con riferimento a _____)..." Sono in grado di riferire sull'attività lavorativa di _____ poiché all'epoca ero direttore responsabile della rivista _____ con cui i suddetti collaboravano. Confermo di avere reso la dichiarazione a mia firma prodotto come allegato 9 del fascicolo Inpgi che mi viene mostrato dichiarazione che confermo anche nel suo contenuto. _____ concordavano con _____ o anche con me direttamente un possibile pezzo da pubblicare sulla rivista. Se il pezzo veniva poi approvato durante la riunione di redazione e nello specifico da me gli veniva conferito l'incarico con le indicazioni in ordine alle modalità di redazione dell'articolo. I suddetti non erano obbligati ad accettare l'incarico. Mi risulta che qualche anche capitato che non lo abbiano accettato. Ad esempio può essere

capitato che che era particolarmente esperto in mountain bike non abbia accettato di redigere pezzi avente ad oggetto un diverso tipo di bicicletta relativo ad attività ad essa collegate. invece non se la sentiva di effettuare interviste poiché era pensionato o comunque svolgeva un'altra attività e non era pertanto particolarmente dotato di una professionalità specifica nel settore giornalistico. Per quanto riguarda il compenso i suddetti venivano pagati a "borderò" e cioè a pezzo. L'entità del compenso a pezzo non era prestabilita ma poteva essere concordata preventivamente o più spesso decisa da me dopo la pubblicazione della rivista anche sulla base della qualità del pezzo presentato. Per quanto riguarda il numero dei pezzi pubblicati C erano collaboratori assidui. Non è possibile però stabilire un numero specifico di pezzi pubblicati ad esempio con riferimento al singolo mensile. Poteva anche capitare che uscissero dei numeri senza nessun pezzo o anche che ci fossero dei numeri senza articoli redatti da loro...Poteva capitare, anzi capitava abitualmente, che la redazione intervenisse sui pezzi presentati da (ad esempio sulla titolazione, sul sommario o anche direttamente sul testo). L'entità dell'intervento della redazione influiva sulla entità del compenso per ogni singolo pezzo. Se c'era qualche problema nella redazione del pezzo poteva anche capitare che vi fossero dei contatti tra il collaboratore e la redazione". _____ (con riferimento a ' _____ : "... Confermo di avere reso la dichiarazione a mia firma prodotto come allegato 20 del fascicolo Inpgi che mi viene mostrata dichiarazione che confermo anche nel suo contenuto. Sono in grado di riferire sulle posizioni di _____ . All'epoca rivestivo la posizione di direttore della rivista ' _____ : _____ ". I suddetti scrivevano articoli per la rivista in questione. Gli articoli venivano decisi all'esito della riunione di redazione che facevamo mensilmente al cui esito veniva deciso quali erano gli argomenti da trattare e anche i collaboratori a cui proporre il pezzo. Poteva anche capitare che fosse direttamente il collaboratore a proporre un determinato pezzo direttamente o a un membro della mia redazione. L'incarico poi veniva conferito da me o da uno della redazione con delle indicazioni necessarie (ad esempio lunghezza e data di scadenza della consegna). I collaboratori non erano obbligati ad accettare l'incarico. E' anche capitato che lo rifiutassero. I _____ venivano pagati a "borderò" come tutti i collaboratori. L'entità del compenso la stabilivo io, entro un range predeterminato che non ricordo con precisione, sulla base della lunghezza del pezzo e della sua qualità (il compenso, ad esempio, diminuiva se era stato necessario un intervento della redazione particolarmente rilevante)...La rivista aveva una periodicità mensile. Di regola ogni

mese vi era almeno un articolo di S. anche se poteva anche capitare che uscissero numeri della rivista senza pezzi a loro firma... (con riferimento a ...);”... Attualmente sono caposervizio della rivista Il ...

Confermo di avere reso la dichiarazione a mia firma prodotto come allegato 22 del fascicolo Inpgi che mi viene mostrata dichiarazione che confermo anche nel suo contenuto. Per quanto riguarda specificamente la redazione degli articoli avevo contatti prevalentemente con ... e solo occasionalmente con ... Quest’ultimo faceva infatti riferimento ad un altro giornalista. Entrambi scrivevano pezzi per la rivista. ... si occupava prevalentemente dell’Italia mentre ... si occupava del circuito internazionale. I pezzi da assegnare ai suddetti collaboratori venivano decisi dal direttore ... dopo la riunione di redazione che di regola veniva effettuata con cadenza mensile. ... non erano obbligati ad accettare l’incarico. Non ricordo episodi specifici di rifiuto. Venivano pagati a borderò. Ogni articolo aveva una sua valutazione. Non ero io che mi occupavo dei loro compensi... Quando veniva conferito un incarico ... venivano anche date indicazioni in ordine alle modalità di redazione dell’articolo. In particolare io indicavo anche il numero delle battute. Per quanto riguarda ... di regola vi era almeno un suo articolo per ogni numero mensile. Faccio presente che si trattava di uno dei collaboratori di cui mi avvalevo più volentieri. Non sono in grado di riferire in modo specifico su ... anche se può essere capitato che abbia scritto nel settore di mia competenza (che poteva anche riguardare eventi italiani con un respiro internazionale)”.

Le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del presente giudizio (di contenuto sostanzialmente concorde) trovano ulteriore riscontro, in particolare per quanto riguarda la stabilità della collaborazione e l’assoggettamento alle direttive e al coordinamento della redazione, nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva, per quanto riguarda ... e ... dai dipendenti della società opponente ... e ... , in servizio all’epoca dell’accertamento presso la redazione della rivista ... rispettivamente come caposervizio, redattore e segretaria di redazione ... “... La redazione si avvale di collaboratori esterni tra i quali M. ... e ... Per quanto riguarda ... lo coordino personalmente su alcuni servizi di attualità. Ogni mese lo contatto telefonicamente o via e-mail per assegnargli i servizi del fascicolo in lavorazione. Alla consegna dei servizi, avviene un contatto (o più contatti) per verifiche modifiche. Ogni mese viene chiamato anche da ... per le prove tecniche e sporadicamente anche da ... per la sezione

"pratica". In totale, ogni mese, scrive consegna almeno quattro servizi...
Per quanto riguarda , ogni mese collabora con la rivista, ma per la
sezione "attualità" ho contatti sporadici... Ogni mese, tre/quattro pezzi
per la rivista"; - "... In particolare, ho a che fare con loro per la sezione di
pratica e settore amatoriale. Il contatto da parte mia viene in occasione di manifestazioni
o percorsi ciclo turistici per i quali serve la disponibilità di un collaboratore e io chiedo
allora di seguire l'evento. Questi collaboratori realizzano in media 1-2 servizi al mese;
: "... I collaboratori danno un maggiore contributo per la parte
tecnica della rivista. Con la produzione di articoli e servizi fotografici (nel caso di
) a seguito di prove di prodotti e biciclette. Nel caso di può capitare che
fornisca contributi per le sezioni "agonismo" e "pratica". I due collaboratori nella loro
attività sono coordinati direttamente dal direttore . Può capitare che in
caso di necessità gli stessi siano inviati a seguire eventi").

Parimenti riscontro delle dichiarazioni dei testi si trova, per quanto riguarda i
collaboratori , nelle ulteriori dichiarazioni rese in sede ispettiva da
, all'epoca dell'accertamento, redattore della rivista "
"... La redazione si avvale di collaboratori esterni di cui i principali sono
e per il passato I , che venivano utilizzati in maniera
del tutto analoga. I contatti avvenivano dopo la riunione di redazione allorché il
redattore di riferimento chiedeva loro gli articoli da realizzare per il numero. Entrambi
scrivevano un paio di articoli a numero. I contatti nel corso del mese avvenivano
prevalentemente via email o via telefono, salvo presentarsi 1 giorno in redazione durante
la chiusura del numero").

La continuità dell'attività della collaborazione svolta dai menzionati giornalisti trova
del resto ulteriore riscontro (in particolare per i collaboratori ...
) nelle fatture con riepilogo prodotte nel fascicolo della fase monitoria Inpgi
certamente significative della redazione di numerosi articoli o servizi per quasi tutti i
mesi compresi nel periodo oggetto di controversia (cfr. allegati 15, 18, 24 e 26 del ricorso)

Risulta evidente pertanto, dal complesso delle suddette risultanze istruttorie, come
l'attività giornalistica dei suddetti collaboratori fosse stata resa per l'intero periodo
oggetto di controversia, in modo personale (e cioè esclusivamente avvalendosi della
propria attività lavorativa), continuativo e con assoggettamento al potere di
coordinamento e di direttiva della società opponente (elemento quest'ultimo che si
manifestava nell'assoggettamento dei suddetti giornalisti, nella redazione dei pezzi

commissionati, alle direttive ricevute e nello stabile inserimento dell'organizzazione aziendale, di cui i suddetti collaboratori costituivano i principali collaboratori esterni).

In un tale contesto non può attribuirsi rilievo decisivo né all'essere stato pattuito un compenso "a pezzo", né alla possibilità per i suddetti collaboratori di rifiutare singoli incarichi, circostanza quest'ultima che, nell'ambito di un rapporto di lavoro di natura autonoma (quale risulta indiscutibilmente essere il rapporto di oggetto di controversia) non è idonea di per sé a far venir meno l'assoggettamento al potere di direttiva e di coordinamento proprio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Trattasi infatti di prestazione che si caratterizza per l'iniziativa autonoma e che non richiede necessariamente l'impulso redazionale (caratteristica quest'ultima propria invece del diverso rapporto di lavoro dipendente. In tal senso le condivisibili considerazioni di Trib. Roma n. 10604 del 2/10/2013 Giud. Arnone).

L'opposizione dovrà pertanto essere respinta.

La regolamentazione delle spese di lite, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede:

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in

complessivi € 4.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma lì 9.6.2016

Il Giudice

dott. Vincenzo Selmi